



Federazione Italiana Scherma

Viale Tiziano,74
00196 Roma
www.federscherma.it

Provvedimento n. 8/2024

18 aprile 2024

IL GIUDICE SPORTIVO

- letto il Referto Arbitrale (pervenuto presso questo ufficio in data 15/4/2024) redatto nei confronti di **[nome]**, nella qualità di atleta tesserato per la società Catania Scherma, in occasione dei Qualificazioni Gold Assoluti di spada, gara svolta il 14 aprile 2024 in Trapani;
- ritualmente comunicato il provvedimento di fissazione della decisione, con PEC della Segreteria Federale;
- decorso il termine per eventuali difese;
- considerata tenuità del fatto, avvenuto a match terminato e che non ha determinato conseguenze ulteriori, non mettendo in pericolo l'incolumità di nessuno;
- considerato il ravvedimento dell'incolpato che porgeva le proprie scuse per l'accaduto nell'immediatezza dei fatti, come riportato in referto;
- considerato che l'espulsione dalla competizione appare sanzione di per sé idonea e proporzionata alla condotta consumata;
- letto l'art. 24 del Regolamento di Giustizia;

P.Q.M.

dispone non doversi provvedere rispetto al referto in esame.

Manda alla Segreteria Federale per la comunicazione del presente provvedimento.

Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito federale per esteso ex art. 61 R.d.G.

Lo Schiavo Gaspare
18.04.2024
08:29:44
GMT+01:00

Avv. Gaspare Lo Schiavo